informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 294 – 28 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **RISCOSSIONE**

LA CANCELLAZIONE DEI DEBITI FINO A € 5.000 E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

RIFERIMENTI

- **Art. 4, DL n. 41/2021**
- **DM 14.7.2021**
- **Circolare Agenzia Entrate 22.9.2021, n. 11/E**
- **Informativa SEAC 5.8.2021, n. 239**

IN SINTESI

Come noto, il c.d. "Decreto Sostegni" ha introdotto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010. Il beneficio spetta ai soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a € 30.000.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha fornito gli opportuni chiarimenti relativi, tra l'altro:

– ai soggetti interessati;

– ai debiti oggetto di stralcio;

– ai termini / modalità di annullamento dei debiti in esame.

In particolare, secondo l'Agenzia il reddito di riferimento va individuato sommando al "reddito imponibile" anche il reddito soggetto a cedolare secca e il reddito dei contribuenti forfetari.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 4, comma 4, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", prevede l'**annullamento automatico** dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione di **importo residuo**, **al 23.3.2021**, **fino a € 5.000**, a favore dei soggetti che presentano una specifica situazione reddituale.

Con il Decreto 14.7.2021 il MEF ha definito le modalità attuative e le date di annullamento dei predetti debiti.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è intervenuta fornendo, con la Circolare 22.9.2021, n. 11/E, gli opportuni chiarimenti, di seguito esaminati.

SOGGETTI INTERESSATI

La definizione dei carichi in esame interessa i **soggetti che nel 2019** (ovvero nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un **reddito imponibile**, **ai fini IRPEF / IRES**, **fino a € 30.000**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 11/E la disciplina in esame interessa sia le **persone fisiche** sia i **soggetti diversi dalle persone fisiche**.

INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO DI RIFERIMENTO

In merito all'individuazione del reddito di riferimento, il citato DM 14.7.2021 non contiene alcuna indicazione. Sul punto l'Agenzia distingue tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche.

Persone fisiche

Dopo aver rammentato che:

- il reddito complessivo ai sensi dell'art. 8, comma 1, TUIR è determinato dalla somma di tutti i redditi prodotti dal contribuente, al netto delle perdite di lavoro autonomo;
- ai fini della verifica del predetto limite reddituale va fatto riferimento al "reddito imponibile", ossia al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli oneri deducibili;

l'Agenzia specifica che, considerata la **finalità agevolativa della disciplina in esame** (riduzione dei debiti del contribuente), il limite reddituale va individuato sulla base del "*reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali*" come già definito dalla stessa Agenzia nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E.

È quindi necessario **sommare al reddito imponibile i redditi assoggettati alla cedolare secca e all'imposta sostitutiva del regime forfetario**.

NB Non va sommata la quota agevolata relativa all'ACE, "*proprio in virtù di detto richiamo al reddito imponibile*".

Così, con riferimento al mod. 730 / REDDITI 2020, relativo al 2019, va considerata la somma dei seguenti redditi:

- reddito imponibile IRPEF (rigo 14, mod. 730-3 o rigo RN4, mod. REDDITI);
- reddito assoggettato alla cedolare secca (rigo 6, mod. 730-3 o somma righi RB10, campo 14 + RB10, campo 15 + RL10, campo 6, mod. REDDITI).

NB Per l'individuazione del reddito di riferimento rilevano le CU/2020 (in assenza di un modello dichiarativo) e i mod. 730 / REDDITI 2020 presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate alla data del 14.7.2021.

L'Agenzia puntualizzata, infine, che **non sono considerate** le dichiarazioni contenenti, oltre al Frontespizio, i soli quadri RM (redditi soggetti a tassazione separata / imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti / attività all'estero - IVIE / IVAFE), RV, rigo 9 (addizionale comunale IRPEF) e rigo 17 (acconto addizionale comunale IRPEF).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per tali soggetti sono considerati i **redditi risultanti dai mod. REDDITI SC / SP / ENC 2020** che nel Frontespizio è indicato un periodo d'imposta che ricomprende il 31.12.2019.

DEBITI FINO A € 5.000 OGGETTO DI CANCELLAZIONE

La cancellazione automatica ha ad oggetto i debiti:

- di importo residuo al 23.3.2021, **fino a € 5.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale importo è riferito a ciascun carico (non riguarda, necessariamente, l'importo totale del ruolo);
- risultanti dai **singoli carichi affidati** all'Agente della riscossione **nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2010**, **ancorché ricompresi nelle definizioni** di cui agli artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019 ("**rottamazione**") nonché all'art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 ("**saldo e stralcio**").

Sul punto l'Agenzia nella citata Circolare n. 11/E evidenzia che:

- l'annullamento automatico riguarda i carichi affidati da **qualunque Ente creditore pubblico e privato**, che sia ricorso alla riscossione a mezzo ruolo, salvo i debiti espressamente esclusi di cui al comma 9 del citato art. 41;
- sono **esclusi** dal computo del limite dei debiti (€ 5.000) gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura;
- come sopra accennato, non rileva l'importo complessivo della cartella, ma **gli importi dei "singoli carichi"** (singola voce che compone il debito del contribuente) contenuti nelle stesse.

NB In presenza, nella medesima cartella di pagamento, di una **pluralità di carichi** solo quelli di importo non superiore a € 5.000 beneficiano dell'annullamento.

Dovendo fare riferimento all'importo "*residuo*" al 23.3.2021 beneficiano dell'annullamento anche i carichi originariamente di importo superiore a € 5.000 che a seguito, ad esempio, di sgravio / pagamento parziale, anche a seguito di definizioni agevolate, risultano al di sotto del limite di € 5.000;

- per **individuare i carichi definibili** va fatto riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma **alla data** (antecedente) **di affidamento del carico all'Agente della riscossione**, ossia alla data in cui i carichi sono stati trasmessi dall'Ente creditore all'Agente della riscossione.

Per effetto di quanto disposto dal comma 9 del citato art. 4, la cancellazione automatica **non opera** per i debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018, ossia relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'UE e IVA all'importazione.

NB Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, DL n. 119/2018 in materia di stralcio automatico dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010.

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DEI DEBITI

L'annullamento dei debiti fino a € 5.000 avviene secondo la seguente procedura.

Entro il 20.8.2021	L'Agente della riscossione ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei **codici fiscali**, presenti nel proprio sistema informativo al 23.3.2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi **debiti di importo residuo alla predetta data fino a € 5.000**, risultanti dai carichi affidati nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2010.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Entro il 30.9.2021	L'Agenzia delle Entrate, per consentire all'Agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorre il requisito reddituale, restituisce a quest'ultimo il predetto elenco segnalando i **codici fiscali** relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle CU presenti nella propria banca dati al 14.7.2021, risultano aver conseguito **redditi imponibili 2019 superiori a € 30.000**.
Entro il 31.10.2021	**Annullamento dei debiti** relativamente ai soggetti i cui codici fiscali **non sono stati segnalati dall'Agenzia delle Entrate** in quanto riferiti a soggetti privi del requisito reddituale. L'Agente della riscossione **procede in autonomia con l'annullamento** senza inviare alcuna comunicazione al contribuente. Quest'ultimo può comunque verificare l'annullamento consultando presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione la propria situazione debitoria. NB In caso di **soggetti coobbligati**, l'annullamento non opera qualora almeno uno di essi risulta aver conseguito un reddito imponibile 2019 superiore a € 30.000. In caso di coobbligazione, infatti, la pretesa e quindi il carico sono da intendersi unitari.

NB Le somme versate prima della data dell'annullamento "*restano definitivamente acquisite*".

Per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto in esame, la **sospensione della riscossione** nonché i relativi termini di prescrizione per i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000 ha termine il **31.10.2021**.

Merita evidenziare che la cancellazione automatica interessa anche i carichi oggetto di contenzioso. In tal caso, posto che solo dopo il 31.10.2021 lo stralcio determina l'estinzione del giudizio, su richiesta di parte è possibile richiedere il rinvio dello stesso.

VERIFICA DEBITI FINO A € 5.000 E ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO

I soggetti interessati possono verificare la presenza, nelle cartelle / avvisi, di debiti fino a € 5.000 nell'ambito del "piano di pagamento" della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio", accedendo al sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

NB Se dalla predetta verifica risultano carichi potenzialmente interessati dall'annullamento ex DL n. 41/2021, al sussistere delle condizioni reddituali richieste, l'interessato può "*stampare in autonomia i moduli*". Qualora lo stesso risulti in regola con il pagamento delle rate precedenti, può "*utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute* [ai fini della rottamazione-ter / saldo e stralcio], *calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi*".

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it